



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/259 DELLA COMMISSIONE**

**del 10 febbraio 2025**

**che modifica l'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda la voce relativa al Giappone nell'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di ungulati**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell'Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione <sup>(3)</sup> stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Detti elenchi e alcune norme generali riguardanti i medesimi figurano, rispettivamente, negli allegati da II a XXII e nell'allegato I di tale regolamento di esecuzione.
- (4) Nell'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 figura l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di ungulati, compresi i bovini. Conformemente all'articolo 2, punto 43), del regolamento delegato (UE) 2020/692, le frattaglie sono comprese nella definizione di carni fresche. Le norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri <sup>(4)</sup> dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, non considerano le frattaglie un prodotto sicuro in caso di infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa (LSD). L'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione <sup>(5)</sup> prevede inoltre trattamenti di riduzione dei rischi per i prodotti di origine animale provenienti dalla zona soggetta a restrizioni, e per quanto riguarda le carni, in caso di presenza di un focolaio di LSD dispone la rimozione delle frattaglie.

<sup>(1)</sup> GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2020/692/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj)).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2021/404/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj)).

<sup>(4)</sup> Codice sanitario per gli animali terrestri della WOAH, 31ª edizione, 2023. ISBN dei volumi I e II: 978-92-95121-74-4, <https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/>.

<sup>(5)</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2020/687/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj)).

- (5) Il Giappone ha notificato alla Commissione la presenza di focolai confermati di LSD nei bovini nel suo territorio. È pertanto opportuno che nella tabella, colonna 5, di cui all'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sia inserita la condizione specifica «Frattaglie escluse» al fine di sospendere l'ingresso nell'Unione di frattaglie di bovini originari di tale paese terzo. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2025

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nell'allegato XIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, la voce relativa al Giappone è sostituita dalla seguente:

«JP Giappone	JP-0	Bovini	BOV, RUM-MSM	Frattaglie escluse			28.3.2013»
-----------------	------	--------	--------------	--------------------	--	--	------------